

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA e COLELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1971

Modifiche al trattamento economico dei militari dei Corpi di polizia per la integrale valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di stipendio

ONOREVOLI SENATORI. — Il riassetto delle posizioni retributive per i militari di truppa dei Corpi di polizia, così come determinato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ha provocato negative ripercussioni e causato comprensibile e giustificato disagio — entrambi contenuti all'interno della pubblica amministrazione per la consueta discrezione degli interessati, benemeriti dipendenti dello Stato —, sia per la compiuta detrazione di sei anni agli appuntati e di due anni al personale con nove anni di servizio ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, innovando rispetto alla precedente valutazione di tutto il servizio, sia per l'imposizione delle normali trattenute previdenziali e tributarie sui nuovi stipendi, prima esenti da tale onere.

Dette innovazioni, pur non causando diminuzioni nel trattamento economico precedentemente goduto, sono state causa e motivo di profondo malcontento, in quanto hanno fugato le aspettative di sostanziali miglioramenti, non limitati e modestissimi, e, soprattutto, perchè ufficiali e sottufficiali — per non parlare di altre categorie, con le quali i militari in questione sono a quotidiano contatto a cagione del loro ministero — hanno beneficiato di considerevoli vantaggi normativi e parametrici!

Da siffatte, obiettive considerazioni nasce l'esigenza prospettata nel seguente disegno di legge — e che i presentatori si augurano sostenuto dalla maggioranza dei senatori e fatto proprio dal Governo della Repubblica, che meglio d'ogni altro può valutare la situazione —, con il quale s'intende ripristinare il sistema precedente di valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione economica, tenendo presente che per i militari di truppa dei Corpi di polizia non esiste una carriera vera e propria. Si chiarisce che:

1) agli appuntati saranno concessi tre scatti con un beneficio mensile netto di lire 5.500;

2) carabinieri, guardie, finanzieri, agenti di custodia e forestali otterranno uno scatto in più con il vantaggio minimo di lire 1.800 mensili.

Si ritiene opportuno determinare la decorrenza dal 1° luglio 1970, momento di partenza del riassetto retributivo, al fine di non turbare e sconvolgere la posizione dei singoli, cui si deve offrire il riconoscimento dell'opera che vanno svolgendo in favore della comunità nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli appuntati, militari di truppa e gradi corrispondenti in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri, nonché nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e della forestale non si applicano le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti di stipendio, previste dalla tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 2.

La presente legge ha applicazione dal 1° luglio 1970.

Art. 3.

Alla spesa prevista dalla presente legge, valutata per l'anno 1971 in lire 10.890 milioni, si farà fronte mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.